

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 12 marzo 1990 il Comune di Gagliano del Capo conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, l'ing. Mario Romano proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di L. 120.413.953 a titolo di onorario per prestazioni professionali concernenti la redazione di un piano di recupero approvato dal Consiglio comunale il 27 gennaio, 1989.

Sosteneva l'opponente che il pagamento era condizionato all'erogazione non ancora avvenuta di contributi regionali, che non era stata presentata la nota specifica posta a fondamento del decreto ingiuntivo e che, comunque, l'importo richiesto era eccessivo anche per la non perfetta esecuzione dell'incarico professionale.

Con sentenza 19/12-8/4/1995 il Tribunale accoglieva in parte l'opposizione riducendo la somma richiesta a L. 90.369.834.

Su gravame di entrambe le parti la Corte d'appello di Lecce, con sentenza 26/4-9/5/1999, respinta l'eccezione d'improponibilità della domanda nei confronti del Comune in stato di dissesto, respingeva l'impugnazione principale e, in accoglimento di quella incidentale, rigettava la domanda del Romano per difetto di convenzione scritta tra le parti, non risultando che alla delibera comunale di conferimento dell'incarico fosse seguita l'accettazione del professionista.

Ricorreva per cassazione sulla base di due motivi l'ing. Mario Romano cui resisteva il Comune di Gagliano del Capo con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un solo motivo e illustrato da memoria.

Riuniti i ricorsi questa Suprema Corte, a Sezioni unite, con sentenza n. 16059/2001, rigettava il ricorso incidentale dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e disponeva la rimessione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso principale ad una sezione semplice.

È stata designata per la trattazione del ricorso principale questa seconda sezione civile della Suprema Corte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia, in riferimento agli artt. 360 n. 5 cpc, 345 stesso codice e 1988 cc, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Osserva il ricorrente ing. Romano che la Corte territoriale aveva erroneamente ipotizzato una rilevanza d'ufficio dell'eccezione del Comune di Gagliano del Capo di nullità dell'ingiunzione (in quanto il diritto di credito del professionista avrebbe dovuto esser supportato dall'esistenza di una convenzione di affidamento dell'incarico richiesta "ad substantiam") introdotta per la prima volta in sede di gravame di merito, in violazione pertanto dell'art. 345 cpc.

Invero la necessità di una preventiva formale convenzione tra il professionista progettista ed il Comune committente era stata, nella fattispecie, del tutto superata attraverso fatti ed atti concludenti ed assorbenti dai quali si evinceva il riconoscimento del credito del professionista medesimo da parte dell'Amministrazione ex art. 1988 cc.

È infondato.

Nell'accogliere la censura esposta dal Comune di Gagliano del Capo con il secondo motivo del gravame di merito di mancato rilievo da parte del primo giudice della "inammissibilità e/o improponibilità, e/o irricevibilità, e/o nullità" dell'ingiunzione e dell'azione esercitata dal Romano per difetto di convenzione scritta tra l'Amministrazione ed il professionista, ha richiamato la Corte salentina, come principi pacifici in giurisprudenza e dottrina:

- che la volontà di obbligarsi della Pa non può desumersi da fatti ed atti più o meno indicativi di una sua aspirazione o inclinazione intenzionale, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto "ad substantiam";

- che, all'uopo, non è, tuttavia, necessario che la volontà dei contraenti debba essere manifestata contestualmente, né occorre che le loro sottoscrizioni debbano essere contenute nello stesso documento, essendo sufficiente che risulti, peraltro, univoco che l'incontro dei consensi sia in effetti avvenuto: così, per esemplificare, il contratto va ritenuto concluso a fronte della comunicazione da parte del Sindaco della deliberazione comunale, contenente gli elementi essenziali del contratto - prestazioni da svolgere, compenso da corrispondere - seguito dalla risposta scritta del professionista di accettazione, nonché in tutti i casi in cui le scritture, rispettivamente provenienti dalle parti, esprimano un inscindibile collegamento.

Nella specie, ad avviso del giudice del gravame di merito, poiché alla delibera di conferimento dell'incarico all'ing. Romano del 9 febbraio 1982 - peraltro priva della indicazione del corrispettivo - non era stato dato alcun riscontro sul piano dell'accettazione, l'eccezione di nullità del contratto, tempestivamente sollevata, doveva essere accolta.

Né valeva osservare, secondo quel giudice, che trattavasi di domanda nuova, non delibabile ai sensi dell'art. 345 cpc.

Innanzitutto trattavasi di eccezione, e non di domanda, in quanto, a prescindere dalle espresse frasi di stile, il difetto di convenzione scritta era stato correlato dal Comune al difetto di azione contrattuale.

In secondo luogo, andava sottolineato, come sancito da questa Suprema Corte (sent. n. 4185/97), che «la nullità del contratto d'opera professionale intercorso con un Comune, per difetto del requisito della forma scritta richiesta "ad substantiam", può essere rilevata d'ufficio dal giudice, investito della domanda diretta al pagamento del compenso, anche in appello, indipendentemente dall'attività assertiva del convenuto, salvo che sulla validità del contratto vi sia stata pronuncia da parte del giudice di primo grado, non investita da specifico motivo di gravame».

E nella specie il Tribunale, aveva, sia pur per implicito,

ritenuto la validità del contratto, ma sul punto sussisteva il motivo di gravame.

Ebbene, par proprio al Collegio che, così opinando, la Corte distrettuale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, si sia uniformata alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di nullità del contratto d'opera professionale intercorso con la Pubblica Amministrazione per difetto del requisito della forma scritta richiesta "ad substantiam" (v. Cass. S.U. n. 1817/63, Cass. n. 9682/99, n. 13039/99, n. 2619/2000, n. 12942/2000, n. 13628/2001) e di rilevanza "ex officio" di tale nullità dal giudice investito della domanda diretta al pagamento del compenso, anche in sede di appello (Cass. n. 4185/97, citata dalla Corte salentina).

Né tale riconosciuta nullità del rapporto contrattuale può esser superata prospettando l'ininfluenza di tale circostanza nella presente controversia in ragione di un ipotizzato riconoscimento del debito da parte della Pa, correlato all'attività svolta dal professionista, contenuto nella missiva n. 108 del 7 febbraio 1994 con cui il Presidente della Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di Gagliano del Capo, ente dissestato ai sensi della legge n. 144/89, aveva comunicato al Romano l'inclusione del credito da lui vantato per la redazione del piano di recupero del palazzo "Ciardo" tra quelli ammessi alla liquidazione, nella ridotta misura di L. 98.369.834.

Ed invero, anche sul punto per costante giurisprudenza

di questa Suprema Corte (da ultime Cass. n. 12833/99, n. 15575/2000), non costituendo la ricognizione di debito ex art. 1988 cc autonoma fonte di obbligazione, ma avendo essa soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria, dalla esistenza o validità di tale rapporto non può prescindere sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione medesima ove rimanga giudizialmente provato, come nel caso che ne occupa, che il rapporto fondamentale è invalido.

Alla stregua delle svolte argomentazioni e rimanendo assorbito il secondo motivo involgente l'errato riconoscimento degli interessi sulle somme liquidate dal primo giudice, sia con riferimento alla percentuale di applicazione sia con riguardo al termine iniziale di decorrenza (questione non esaminata dal giudice d'appello stante la riconosciuta nullità del contratto d'opera professionale), il proposto ricorso principale va respinto, mentre, tenuto conto altresì del rigetto del ricorso incidentale operato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, ricorrono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e compensa le spese del giudizio di legittimità. ■